

INNOVA ITALY 1 S.P.A.

PROCEDURA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PROCEDURA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. PREMESSE E FONTI

- 1.1 La presente procedura (di seguito la “**Procedura**”) disciplina le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere da Innova Italy 1 S.p.A. (di seguito la “**Società**”), direttamente o per il tramite di eventuali società dalla stessa controllate, in virtù della quotazione della Società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).
- 1.2 In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM (il “**Regolamento AIM**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’articolo 10 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera 17721 del 12 marzo 2010 come modificato con delibera 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento Consob Parti Correlate**”) e delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel maggio 2012 ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia (le “**Disposizioni AIM Parti Correlate**”).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento Consob Parti Correlate (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM) ed alle Disposizioni AIM Parti Correlate di volta in volta vigenti.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quiivi attribuito:

Amministratore Indipendente: ciascun amministratore riconosciuto dalla Società quale indipendente ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del TUF.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi da una controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate.

Collegio Sindacale: indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o Comitato: il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di volta in volta in carica fermo restando che – fintanto che nel Consiglio di Amministrazione della Società figurino un solo Amministratore Indipendente – il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riterrà correttamente costituito anche con la presenza solo di quest’ultimo; laddove, per qualsivoglia ragione, il Comitato non possa essere costituito in ossequio a tali regole si ricorrerà ai Presidi Equivalenti.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: indica quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e i sindaci effettivi.

Interessi Significativi: ai fini di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, delle Disposizioni AIM Parti Correlate e dal successivo art. 13 della presente Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra le eventuali società controllate o collegate della Società e altre Parti Correlate della Società che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da poter orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice un’altra Parte Correlata alla Società.

Operazioni con Parti Correlate: si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni di importo non superiore a Euro 100.000,00.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate di volta in volta vigente.

Operazioni di Minore Rilevanza: tutte le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Escluse: le operazioni escluse, in tutto o in parte all'applicazione della presente Procedura, in conformità alle previsioni di esenzione di cui alle Disposizioni AIM Parti Correlate e meglio identificate al successivo Articolo 13.

Operazioni Ordinarie: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

Parti Correlate: un soggetto è parte correlata a una società se: (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate¹, fiduciari o interposte persone: (i) controlla² la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole³ su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata⁴ della società; (c) è una *joint venture* in cui la società è una partecipante; (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della società o della sua controllante; (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od

¹ Per **società controllata** si intende un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

² Per **controllo** s'intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica."

³ Per **influenza notevole** s'intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

⁴ Per **società collegata** si intende una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Presidi Equivalenti: i presidi indicati nel successivo Articolo 5 da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le relative regole di composizione.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

Stretto Familiare: indica un familiare che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

2.2 I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato ad essi attribuito nelle Disposizioni AIM Parti Correlate.

3. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

3.1 La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente articolo 2.

3.2 La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono curati dalla funzione Investor Relations della Società che avrà cura di procedere ad aggiornamenti con frequenza almeno annuale.

3.3 La funzione Investor Relations della Società provvede a (i) identificare le Parti Correlate dirette della Società e (ii) comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli Stretti Familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi del precedente articolo 2.

3.4 Gli Amministratori e i Sindaci effettivi, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria della funzione Investor Relations della Società qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

4. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.

4.3 In caso di composizione collegiale del Comitato le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata

informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto ed unanime da parte dei membri del Comitato.

5. PRESIDI EQUIVALENTI

5.1 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in composizione collegiale composto da tutti gli Amministratori Indipendenti presenti nel Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi della presente Procedura devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- A. qualora uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore Non Correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti Amministratori Non Correlati del Comitato;
- B. nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera A. non possa trovare applicazione il parere è rilasciato dal collegio sindacale ovvero da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

6. ESAME DELL'OPERAZIONE ED INFORMATIVA AL COMITATO PARTI CORRELATE

6.1 I soggetti che intendono effettuare un'operazione devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nel registro delle Parti Correlate predisposto ai sensi del precedente articolo 3. A tal fine, qualora la controparte diretta dell'operazione sia un soggetto che agisce per conto terzi, il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione della relativa operazione è tenuto a verificare se il beneficiario ultimo dell'operazione rientri nell'elenco delle Parti Correlate della Società.

6.2 Il soggetto che intende compiere un'Operazione con una Parte Correlata individuata ai sensi del precedente paragrafo, diversa dalle Operazioni di Importo Esiguo, informa tempestivamente l'Amministratore Delegato della Società.

6.3 L'Amministratore Delegato, previo parere del Comitato Parti Correlate ove ritenuto opportuno in considerazione di dubbi in merito alle dimensioni dell'Operazione, valuta se l'Operazione proposta rientra tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza, fra le Operazioni di Minore Rilevanza ovvero fra i casi di esenzione previsti dalla presente Procedura. Qualora l'Operazione rientri in un caso di esenzione l'Amministratore Delegato informa la funzione responsabile che potrà procedere al perfezionamento dell'operazione ma tale funzione dovrà comunicare all'Amministratore Delegato in ogni caso il compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.

6.4 Quando un'Operazione con Parte Correlata è ritenuta non esentata ai sensi della presente Procedura, l'Amministratore Delegato consegna tempestivamente al Comitato Parti Correlate una comunicazione scritta contenente una sintesi dell'operazione indicando:

- a) la Parte Correlata della Società controparte dell'operazione;
- b) la natura della correlazione;
- c) se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza;
- d) le condizioni dell'Operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni;

- e) l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione; e
- f) le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.

7. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 7.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento AIM, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per Operazioni di Minore Rilevanza, pertanto la disciplina di cui al presente articolo troverà applicazione tanto con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza quanto alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 7.2 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non esentate ai sensi della presente Procedura è rimessa alla competenza dell'organo delegato, ove rientri nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite e fermo il rispetto dell'articolo 2391 del codice civile, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consigliare, spettino alla loro rispettiva competenza.
- 7.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente approva le Operazioni con Parti Correlate, previo parere motivato non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell'Operazione, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione, ad esito dell'istruttoria, siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, ossia analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura, entità e rischio, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro. Tale parere deve essere redatto con modalità analitiche e fornire nella conclusione precisa e chiara indicazione della volontà del Comitato, sia essa favorevole o contraria, all'Operazione oggetto di analisi. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione di cui al successivo paragrafo 7.6.
- 7.5 Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia devono essere fornite allo stesso con congruo anticipo informazioni complete e adeguate.
- 7.6 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti – rispettando il limite di spesa pari al 2% dell'importo dell'Operazione.
- 7.7 In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.

7.8 La disciplina di cui al presente Articolo si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative a alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea dei soci.

7.9 Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'operazione.

8. DELIBERE QUADRO

8.1 Ai fini della presente Procedura, sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di operazioni omogenee ricorrenti con la medesima Parte Correlata da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione (le "**Delibere Quadro**").

8.2 Le Delibere Quadro hanno efficacia non superiore ad un anno, si riferiscono ad operazioni sufficientemente determinate e riportano l'ammontare prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

8.3 Alle Delibere Quadro si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7 mentre alle singole operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro non si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo.

8.4 Gli organi delegati della Società rendono una completa informativa trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

9. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

9.1 Qualora, successivamente all'entrata in vigore della presente Procedura, la Società dovesse acquisire il controllo di una o più società troverà applicazione, *mutatis mutandis*, la presente Procedura anche nel caso di Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposte persone.

9.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascerà il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente della Società di autorizzare ovvero esaminare l'Operazione con Parti Correlate compiuta per il tramite di società controllate.

10. INFORMATIVA PERIODICA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Gli organi delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un'adeguata e completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate. In particolare gli organi delegati forniscono un informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le società controllate.

10.2 Qualora sia approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche ove sia realizzata da parte di società controllate, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").

- 10.3 Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, se cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui alle Disposizioni AIM Parti Correlate. Ai fini di tale previsioni non devono essere considerate le Operazioni Escluse. Qualora l'utilizzo degli indici di cui alle Disposizioni AIM Parti Correlate dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può richiedere alla competente autorità di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.
- 10.4 Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili alla Società in relazione al proprio *status* di emittente quotato sull'AIM Italia, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
- 10.5 Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 10.6 Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei Soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione.
- 10.7 Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di operazioni, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

11. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PERIODICA

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:
- a) le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - b) le altre eventuali Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
 - c) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

- 11.2 Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 11.3 Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

12. OBBLIGHI DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE AL PUBBLICO

- 12.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di informativa *price sensitive* previsti dall'articolo 11 del Regolamento AIM e dell'art. 114 del D. Lgs. 58/98 come modificato, pertanto debba essere comunicata al pubblico ai sensi e per gli effetti della "Procedura per il trattamento delle Informazioni Privilegiate" adottata dalla Società, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà altresì includere:
- a) l'indicazione della controparte dell'Operazione con Parti Correlate ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
 - b) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
 - c) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo (come di seguito definito);
 - d) l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e se la stessa rientri in tra le Operazioni Escluse;
 - e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

13. OPERAZIONI ESCLUSE

13.1 Le Operazioni Escluse sono le Operazioni con Parti Correlate per le quali, in linea con quanto previsto dalle Disposizioni AIM Parti Correlate e dal Regolamento Consob Parti Correlate, non si applicano in tutto o in parte – salvo quanto diversamente di seguito previsto – le previsioni di cui alla presente Procedura in tema, rispettivamente, di istruzione ed approvazione nonché di disciplina informativa in merito alle Operazioni con Parti Correlate, fatte in ogni caso salve le ulteriori previsioni applicabili alla Società in relazione al proprio *status* di emittente quotato sull'AIM Italia.

13.2 Sono Operazioni escluse:

- a) le Operazioni di Importo Esiguo;
- b) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione, non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;

- c) le deliberazioni assembleari ai sensi dell'Articolo 2389, primo comma, del Codice Civile relative ai compensi del Consiglio di Amministrazione, nonché, ai sensi dell'Articolo 2402 del Codice Civile relative ai compensi del Collegio Sindacale e alle deliberazioni di cui all'Articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile in materia di remunerazione degli amministrazioni investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo precedentemente determinato dall'assemblea;
- d) le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (i.e. a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo). Qualora le Operazioni Ordinarie superino i limiti dimensionali previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza la Società nei modi previsti dalla disciplina ad essa applicabile in quanto emittente quotato sull'AIM Italia, comunica al mercato (i) l'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia stato concluso in base alla disciplina applicabile, e (ii) la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle Operazioni Ordinarie che hanno beneficiato della esclusione. Inoltre la Società avrà cura di specificare nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, le Operazioni concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie;
- e) operazioni urgenti di cui all'articolo 7, comma 6, delle Disposizioni AIM Parti Correlate nei limiti e nei modi ivi previsti.
- f) ferma restando l'applicazione dell'art. 2, comma 7 delle Disposizioni AIM Parti Correlate:
 - I) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico e le relative operazione esecutive, fermo restando che la Società non è tenuta ai sensi della normativa vigente o di procedure interne ad applicare il predetto articolo 114-bis del Testo Unico e
 - II) le deliberazioni, diverse dalle deliberazioni assembleari di cui alla lett. c. del presente articolo, in materia di remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche della Società, a condizione che:
 - (1) sia stata adottata una politica di remunerazione;
 - (2) nella definizione di tale politica di remunerazione sia stato un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi a maggioranza indipendenti;
 - (3) sia stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri tale politica di remunerazione;
 - (4) la remunerazione effettivamente assegnata sia coerente con tale politica adottata.

13.3 Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia, ove applicabile.

13.4 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche nelle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'articolo 9 della Procedura.

14. VIGILANZA SULLA PROCEDURA

14.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dalle Disposizioni AIM Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile.

15. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

15.1 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 settembre 2016 ed entra in vigore dalla data di ammissione a negoziazione sull'AIM delle azioni della Società.

15.2 La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 1, terzo comma delle Disposizioni di volta in volta vigenti.

15.3 La presente Procedura è pubblicata sul sito *internet* della Società nell'ambito della sezione Investor Relations.